

*Comune di Scisciano*  
*Città Metropolitana di Napoli*



**REGOLAMENTO  
PER IL FUNZIONAMENTO  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**(Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 46 del 29/11/2022)**

## SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	<b>CAPO I</b>		<b>CAPO VI</b>
	<b>Disposizioni preliminari e generali</b>		<b>Presidenza e segreteria dell'adunanza</b>
1	Oggetto del regolamento.	40	Disciplina delle adunanze.
2	Surroga dei consiglieri.	41	Persone ammesse nella sala delle adunanze.
3	Luogo e modalità delle adunanze consiliari.	42	Segreteria dell'adunanza.
4	Funzioni rappresentative.	43	Scrutatori - Nomina - Funzioni.
5	Maggioranza e minoranza.		
6	Presidenza del Consiglio Comunale.		
7	Presidente e Vice Presidente del Consiglio Comunale.		
8	Computo della maggioranza richiesta		
	<b>CAPO II</b>		<b>CAPO VII</b>
	<b>Gruppi consiliari</b>		<b>Delle sedute del consiglio</b>
	<b>Commissioni consiliari</b>		
	<b>Rappresentanti del Comune</b>		
9	Costituzione dei gruppi consiliari.	44	Dei posti e degli interventi.
10	Conferenze dei capigruppo.	45	Ordine dei lavori - Sedute deserte.
11	Commissioni consiliari.	46	Inizio dei lavori.
12	Commissioni Permanenti	47	Verifica del numero legale.
13	Composizione	48	Comportamento dei consiglieri.
14	Presidenza delle Commissioni	49	Esercizio del mandato elettivo - Decadenza.
15	Funzionamento	50	Fatto personale.
16	Validità delle sedute della Commissione	51	Pregiudiziali e sospensive.
17	Funzioni delle Commissioni	52	Partecipazione dell'assessore non consigliere.
18	Costituzione di commissioni speciali	53	Adunanze consiliari aperte.
19	Nomina e designazione di Consiglieri Comunali e di rappresentanti del Comune	54	Chiusura della discussione.
		55	Chiusura della seduta - Mancato esaurimento dell'ordine del giorno.
	<b>CAPO III</b>		<b>CAPO VIII</b>
	<b>Diritto di informazione</b>		<b>Delle votazioni</b>
20	Diritto di informazione dei Consiglieri Comunali.	56	Sistemi di votazione.
21	Rilascio di copie delle deliberazioni.	57	Ordine della discussione e della votazione.
22	Limiti all'esercizio del diritto dei consiglieri.	58	Annullamento e rinnovazione della votazione.
		59	Interventi nel corso della votazione.
		60	Mozioni d'ordine.
		61	Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità.
		62	Dichiarazioni di voto.
		63	Votazione per parti.
		64	Computo della maggioranza.
	<b>CAPO IV</b>		<b>CAPO X</b>
	<b>Diritto d'iniziativa dei Consiglieri Comunali</b>		<b>Dei verbali delle sedute</b>
23	Diritto di iniziativa.	65	Verbale delle sedute - Contenuto e firma.
24	Diritto di presentare mozioni.	66	Registrazione su supporto magnetico.
25	Diritto di presentare interpellanze.	67	Approvazione del verbale della precedente seduta.
26	Diritto di presentare interrogazioni.	68	Comunicazione delle decisioni del consiglio.
27	Mozioni, interpellanze e interrogazioni – Discussione congiunta.		
28	Ordini del giorno.		
			<b>CAPO XI</b>
	<b>CAPO V</b>		<b>Disposizioni finali</b>
	<b>Convocazione del consiglio - Ordine del giorno</b>		
29	Convocazione del Consiglio Comunale.	69	Assicurazione e patrocinio legale dei consiglieri.
30	Distinzione delle sedute - Definizioni.	70	Interpretazione del regolamento.
31	Convocazione seconda seduta consiliare	71	Tutela dei dati personali.
32	Verifica del numero legale	72	Norme abrogate.
33	Seduta deserta per mancanza del numero legale e seconda convocazione	73	Pubblicità del regolamento.
34	Proposte di iscrizione all'ordine del giorno	74	Casi non previsti dal presente regolamento.
35	Avviso di convocazione - Modalità e termini.	75	Rinvio dinamico.
36	Ordine del giorno.	76	Entrata in vigore.
37	Deposito degli atti per la consultazione.		
38	Emendamenti: presentazione, discussione e votazione.		
39	Registrazioni audiovisive.		

## **CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina la convocazione, le adunanze e il funzionamento del Consiglio Comunale, per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute e viene emanato in applicazione dello Statuto e in relazione al disposto dell'art. 38, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### **Art. 2 – Surroga dei consiglieri**

1. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. A seguito della formalizzazione delle dimissioni da parte di un consigliere si può dare avvio alla procedura di surroga con la convocazione del Consiglio e la nomina del primo dei non eletti, il quale a seguito della nomina, può rinunciare allo status acquisito con la delibera di surroga.
2. Nessuna nuova deliberazione può essere assunta prima della ricostituzione completa dell'organo.

### **Art. 3 - Luogo e le modalità di svolgimento delle adunanze consiliari**

1. Il Consiglio Comunale, di regola, si riunisce in apposita sala debitamente comunicata in fase di convocazione.
2. Il Presidente del Consiglio, sentiti i capigruppo consiliari, quando ricorrono circostanze speciali o eccezionali, o gravi motivi, di ordine pubblico o di forza maggiore, può convocarlo, con apposito motivato provvedimento, in diverso luogo, dandone avviso alla cittadinanza.
3. Il luogo di riunione non è mai fissato fuori del territorio del Comune fatta eccezione dei casi di seduta congiunta con organi di altri Enti.
4. All'esterno del luogo di riunione sono esposte la bandiera nazionale e quella dell'Unione europea così come prescrive l'art. 38, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. Sono osservate le norme del regolamento approvato con D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121.
5. Il Consiglio Comunale può riunirsi, oltre che in modalità tradizionale detta "in presenza" - che richiede la partecipazione fisica dei componenti presso la sala debitamente comunicata in fase di convocazione – anche in videoconferenza e in modalità "mista".
6. Le sedute del Consiglio Comunale in videoconferenza si intendono svolte in una sala della sede istituzionale dell'Ente, comunque in modalità sincrona, con la possibilità di tutti i componenti, compreso il Segretario comunale, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi reperibili nel mercato, con l'utilizzo di webcam e microfono (ad es. p.c., telefoni cellulari, piattaforme on line) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi.
7. In caso di convocazione del Consiglio Comunale in forma "mista", sono ammessi alla partecipazione in via telematica solo i Consiglieri che dichiarino alla Presidenza l'impossibilità di partecipare in presenza.
8. Il Consigliere che partecipa in via telematica deve assicurare che il suo impegno sia

dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.

9. In caso di convocazione del Consiglio Comunale in videoconferenza o in modalità "mista" è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che garantisca la stabilità della connessione, con onere a carico del Consigliere di dotarsi di un collegamento efficiente.
10. Ciascun Consigliere è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso alla piattaforma e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato.
11. Si riconosce la legittimità delle sedute degli organi in modalità telematica per garantire un potenziale incremento di efficacia all'attività istituzionale e si recepiscono le specifiche disposizioni approvate.
12. Per la seduta del Consiglio Comunale svolta in videoconferenza o in modalità mista saranno fornite ad ogni componente le credenziali e le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento, ovvero mediante l'utilizzo di una chat con videochiamata in simultanea o di programmi reperibili in rete o direttamente dall'Amministrazione. A tal fine prima della seduta, sarà necessario comunicare formalmente idoneo contatto informatico all'indirizzo che sarà fornito dall'Ente nell'atto di convocazione.
13. La partecipazione alla seduta in via telematica può riguardare anche uno o più componenti della Giunta comunale e/o funzionari competenti per le materie oggetto di trattazione.
14. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure, anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e partecipano anch'esse, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono convocate.
15. La documentazione degli argomenti posti all'ordine del giorno della seduta del Consiglio comunale è trasmessa al consigliere che ne faccia espressa richiesta.
16. Per le sedute in videoconferenza o in modalità "mista", in caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisca il collegamento, non consentendo di permanere del numero legale, il Presidente sospende temporaneamente la seduta per poi riprenderla mediante un nuovo appello del Segretario comunale e secondo le modalità sopra indicate.
17. In caso di persistenza delle anomalie di collegamento, in mancanza del numero legale di validità della seduta, il Presidente dichiara la seduta chiusa almeno dopo il termine di 30 minuti dalla sua sospensione.

#### **Art. 4 - Funzioni rappresentative**

1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione comunale, nonché a quelle cui l'Amministrazione comunale aderisce.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare.
3. La delegazione viene costituita dal presidente del Consiglio, sentiti i capigruppo.

#### **Art. 5 – Maggioranza e minoranza**

1. Ai fini del presente regolamento, per maggioranza si intendono i consiglieri appartenenti ai gruppi formati dagli eletti in liste che al momento della consultazione elettorale hanno usufruito del premio di maggioranza, o, comunque, appartenenti alle liste che sostengono il Sindaco.
2. Per minoranza si intendono i consiglieri eletti nelle altre liste.

#### **Art. 6 – Presidenza del Consiglio comunale**

1. Il Consiglio comunale è presieduto da un Presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del Consiglio.
2. Le funzioni vicarie del presidente del Consiglio sono esercitate dal Vice Presidente e in caso di sua assenza dal Consigliere anziano individuato nel rispetto delle modalità di cui all'art. 40 comma 2 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

#### **Art. 7 – Presidente e Vice Presidente del Consiglio comunale**

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio comunale durano in carica quanto l'organo che li ha eletti.
2. Il Presidente del Consiglio:

a) rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo e assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto;

b) convoca il Consiglio comunale e forma l'ordine del giorno, sentiti il Sindaco e i Capigruppo, vigilando sul rispetto dei termini di preavviso e sulla completezza della documentazione pervenuta dai responsabili dei servizi da recapitare ai consiglieri;

c) riunisce il Consiglio comunale su richiesta del Sindaco o di almeno un quinto dei consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

d) riunisce il Consiglio comunale per discutere e provvedere sul referto straordinario pervenuto dai revisori dei conti, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. e) del T.U. n. 267/2000;

e) dirama l'ordine del giorno formulato su proposte compiutamente istruite, presentate dal Sindaco, dalla Giunta comunale, da qualsiasi consigliere o dalle Associazioni, ai sensi dello Statuto comunale;

f) presiede e disciplina la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, con facoltà di dare e togliere la parola e di chiamare a riferire i responsabili dei servizi e il personale comunale a seconda della necessità;

g) proclama il risultato delle votazioni e la decisione assunta;

h) firma, insieme al Segretario comunale, i relativi verbali;

i) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari secondo le modalità previste dal presente regolamento;

l) insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro regolare funzionamento;

m) esamina le giustificazioni delle assenze dei membri del Consiglio comunale dalle sedute ai fini dell'eventuale avvio della procedura di decadenza, di cui allo Statuto comunale;

n) cura i rapporti con i rappresentanti di altri consigli comunali e con istituzioni pubbliche

interessate a conoscere l'attività o il funzionamento dei consigli comunali.

3. Nel caso in cui la carica di Presidente sia rivestita da un consigliere comunale, unico componente di un Gruppo Consiliare, e in tutti i casi in cui il Presidente intenda partecipare alla trattazione dei singoli punti all'ordine del giorno del Consiglio comunale o della Conferenza dei Capigruppo nella sua qualità di Consigliere o di unico componente il Gruppo, la presidenza viene assunta dal Vice Presidente.
4. Il Presidente e il Vice Presidente cessano dalla carica per decadenza, dimissioni, decesso o revoca.
5. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, il Presidente e il Vice Presidente sono surrogati nella prima seduta successiva all'evento, che deve essere convocata, rispettivamente, dal Vice Presidente in caso di cessazione del Presidente e dal Vice Presidente in caso di cessazione del Presidente. Nell'ipotesi di simultaneità della cessazione, la seduta è convocata dal consigliere anziano in conformità a quanto previsto dall'art. 6 comma 2 del presente regolamento.
6. Il Presidente e/o il Vice Presidente possono essere revocati dal Consiglio comunale con mozione di sfiducia votata per appello nominale con la maggioranza dei 2/3 dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e deve essere presentata al Presidente del Consiglio che provvede ad iscriverla all'ordine del giorno non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni. Nel caso del Presidente, presiederà l'assemblea, per lo specifico argomento, il Vice Presidente.

#### **Art. 8 – Computo della maggioranza richiesta**

1. Quando per la validità della seduta del Consiglio comunale è richiesta la presenza di un numero minimo di componenti, nel caso questo numero assommi ad una cifra decimale, se non diversamente previsto, si procede all'arrotondamento aritmetico. Pertanto l'arrotondamento sarà effettuato 'per difetto', ove la cifra decimale sia uguale o inferiore a 50; viceversa, l'arrotondamento andrà effettuato 'per eccesso', ove la cifra decimale sia superiore a 50.

2. La disciplina del precedente comma 1 trova applicazione anche per determinare la maggioranza richiesta per le votazioni.

**CAPO II**  
**GRUPPI CONSILIARI**  
**COMMISSIONI CONSILIARI - RAPPRESENTANTI DEL COMUNE**

**Art. 9 - Costituzione dei gruppi consiliari**

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto ne dà comunicazione scritta al presidente del consiglio, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del presidente del nuovo gruppo.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri.
3. Se una lista è rappresentata da un solo consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
4. I singoli gruppi comunicano, per iscritto, al Presidente del Consiglio, il nome del proprio capogruppo, entro il giorno precedente alla prima riunione del consiglio neo eletto.
5. Con la stessa procedura sono segnalate le successive variazioni della persona del capogruppo.
6. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capogruppo ad ogni effetto per la maggioranza il consigliere che ha riportato il maggior numero di voti, escluso il sindaco, per la minoranza il candidato sindaco non eletto.
7. In caso di assenza del capogruppo ad una seduta consiliare, le funzioni vengono svolte da un consigliere designato dai componenti presenti.
8. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative di cui al precedente comma 3.
9. Qualora più consiglieri - almeno due - vengono a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il capogruppo. Della costituzione del gruppo misto è data comunicazione per iscritto al presidente del Consiglio comunale.

**Art. 10 - Conferenze dei capigruppo**

1. La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio, concorrendo a definire la programmazione e a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.
2. La conferenza dei capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento e dal Consiglio comunale con apposite deliberazioni.
3. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del consiglio o da chi ne fa le veci. E' inoltre convocata quando ne sia fatta richiesta scritta da un numero di capigruppo che rappresenti almeno un terzo dei consiglieri in carica. Alla riunione partecipa, se richiesto dal Presidente, il Segretario comunale o il suo sostituto e assistono i funzionari comunali richiesti dal Presidente.
4. I capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza.

5. La riunione è valida quando dai partecipanti è rappresentata almeno la metà dei consiglieri in carica, con la presenza di almeno due gruppi consiliari.
6. Secondo le indicazioni espresse dalla conferenza dei capigruppo, la Giunta comunale assicura ai gruppi quanto necessario per l'esercizio delle funzioni da parte dei consiglieri che degli stessi fanno parte.
7. Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei consiglieri rappresentati.
8. Delle riunioni della conferenza dei capigruppo viene redatto verbale.
9. I Consiglieri comunali lavoratori dipendenti, facenti parte della conferenza dei capigruppo, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni della conferenza per la loro effettiva durata.
10. La conferenza dei capigruppo può svolgersi in videoconferenza o in modalità mista.

#### **Art. 11 - Commissioni consiliari**

1. Il Consiglio comunale si riserva la facoltà di istituire, con appositi atti, commissioni consiliari:
  - consultive permanenti;
  - consultive straordinarie di studio;
  - di inchiesta, di controllo e di garanzia.
2. Apposito regolamento ne disciplina la istituzione, la nomina ed il funzionamento.
3. Nessuna commissione è istituita prima dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 2.
4. La presidenza delle commissioni di inchiesta, di controllo e di garanzia, ove costituite, è attribuita alle opposizioni.

#### **Art. 12 - Commissioni Permanenti**

1. In attuazione dell'art. 16 e 17 dello Statuto, il Consiglio Comunale si articola in tre Commissioni permanenti:
  - I. Commissione;
  - II. Commissione;
  - III. Commissione.
2. La costituzione delle commissioni permanenti avviene all'inizio di ogni mandato amministrativo, di norma entro due mesi dalla prima seduta di insediamento del Consiglio.
3. Sono, di norma, costituite le Commissioni consiliari permanenti per le seguenti aree:
  - Politiche finanziarie;
  - Tutela del territorio e mobilità;
  - Qualità urbana ed ambiente;
  - Promozione dello sviluppo.
4. Le Commissioni sono composte da un consigliere per ciascun gruppo consiliare.

5. In seno alla Commissione, al rappresentante di ogni gruppo consiliare sono attribuiti tanti voti quanti sono i Consiglieri del Gruppo stesso in Consiglio Comunale.
6. Qualora un membro non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione, può farsi rappresentare da altro consigliere dello stesso Gruppo Consiliare, delegato a rappresentarlo .

### **Art. 13 - Composizione**

1. Le Commissioni permanenti sono composte dai consiglieri comunali designati dai gruppi consiliari, i cui nominativi sono comunicati al Presidente del Consiglio comunale, affinché l'organo consiliare con propria deliberazione ne prende atto su conforme indicazione dei gruppi consiliari.
2. Ciascun consigliere ha diritto di far parte di almeno una commissione permanente.
3. In caso di dimissioni, cessazione o decadenza dei componenti delle Commissioni, il Consiglio procede alla surroga su indicazione del gruppo consiliare di appartenenza.
4. Le Commissioni permanenti hanno diritto di chiedere l'intervento alle proprie riunioni, per riferire sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno, del Sindaco e dei membri della giunta, dei dirigenti e funzionari responsabili degli uffici, degli amministratori delle aziende ed istituzioni del Comune.
5. Il Presidente del Consiglio, il Sindaco, i componenti della Giunta e i capigruppo, hanno diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni permanenti, quando non ne facciano parte, senza diritto di voto.
6. Le Commissioni permanenti durano in carica quanto il Consiglio.

### **Art. 14 - Presidenza delle Commissioni e modalità di convocazione**

1. La Commissione elegge con voto palese e ponderato, nel corso della prima seduta, il Presidente; con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente, la Commissione elegge anche il Vice Presidente.
2. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
3. Su richiesta scritta di un terzo dei commissari il Presidente è tenuto a riunire la Commissione e a inserire all'ordine del giorno gli argomenti richiesti. L'adunanza deve tenersi entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.
4. La documentazione relativa alla pratica all'ordine del giorno del Consiglio comunale deve essere posta a disposizione del Presidente della Commissione 48 ore prima del giorno della riunione della Commissione, salvo l'ipotesi di convocazione urgente, nel qual caso la documentazione deve essere depositata almeno 24 ore prima della riunione.

### **Art. 15 - Funzionamento**

1. Ogni consigliere, che non sia membro titolare delle commissioni, può, comunque, può partecipare alle riunioni con diritto di parola, ma senza diritto di voto. Di tali interventi deve essere redatto un verbale e sarà cura del Presidente della Commissione inviare l'avviso di convocazione al consigliere che ne faccia richiesta.

2. La rappresentanza proporzionale viene garantita mediante l'attribuzione del voto plurimo, per il quale ogni gruppo esprime tanti voti quanti sono i consiglieri iscritti al gruppo. Tale criterio vale anche per il calcolo delle preferenze ai fini della validità delle sedute.
3. Le adunanze delle Commissioni sono, di norma, pubbliche e possono svolgersi anche con modalità telematica. Il Presidente convoca la Commissione in seduta riservata quando ciò sia necessario per tutelare la riservatezza delle persone o la regolarità del procedimento. Alla divulgazione dei lavori delle Commissioni provvede, su richiesta del Presidente, l'Amministrazione Comunale.
4. Qualora se ne ravvisi la necessità, le Commissioni possono procedere ad audizioni o consultazioni di soggetti esterni, quali uffici, organismi, enti o associazioni.
5. Per l'esame di questioni di carattere interdipartimentale, due o più Commissioni possono essere riunite congiuntamente, d'intesa tra i rispettivi presidenti.

#### **Art. 16 - Validità delle sedute della Commissione**

1. Fermo restando quanto previsto negli articoli precedenti, per la validità delle sedute delle Commissioni occorre l'intervento di almeno la metà dei componenti.
2. Decorsa mezz'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, le sedute della Commissione sono valide purché siano presenti almeno la metà dei componenti la Commissione Consiliare (quorum costitutivo); lo stesso criterio si applica anche per l'espressione del parere di competenza (quorum deliberativo).
3. La verifica del numero legale può essere richiesta, prima di ciascuna votazione, da ogni commissario. Ove accerti la mancanza del numero legale, il Presidente può sospendere la seduta, per non più di mezz'ora.
4. Il consigliere che non partecipa ad una seduta si considera ugualmente edotto sugli argomenti in essa trattati, ai fini della discussione in Consiglio comunale.

#### **Art 17 - Funzioni delle Commissioni**

1. Le Commissioni, fermo restando le competenze degli altri organi dell'Amministrazione, svolgono l'attività preparatoria, istruttoria e redigente sugli atti, provvedimenti, indirizzi ed orientamenti, da sottoporre alla determinazione del Consiglio Comunale.
2. Ciascuna Commissione permanente ha il compito di esaminare, nelle materie di propria competenza, le proposte di deliberazione del Consiglio Comunale e gli altri argomenti loro sottoposti dalla Giunta Comunale.
3. L'esame della proposta di deliberazione in via ordinaria deve esaurirsi nella seduta che prevede tale oggetto all'ordine del giorno. Qualora l'assessore competente, trasmettendo la proposta al Presidente della Commissione, abbia indicato il carattere di urgenza della delibera, non può essere ritardata l'iscrizione di quest'ultima all'ordine del giorno del Consiglio comunale oltre la prima seduta del Consiglio utile.
4. Ciascuna Commissione, a maggioranza, può richiedere alla Giunta comunale di trattare specifici argomenti. Compete alla Giunta determinare modi e termini per la trattazione degli argomenti.
5. Ciascuna Commissione, può richiedere la convocazione del Consiglio Comunale su specifici argomenti.

6. Le Commissioni non esercitano poteri deliberativi.
7. Le Commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio alle stesse rimessi dal Presidente, o rinviati dal Consiglio o richiesti dalla stessa Commissione; non rientrano nella competenza delle Commissioni l'esame della proposta relativa
  - alla mozione di sfiducia;
  - alla revoca del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio;
  - all'istituzione di Commissioni speciali e d'indagine;
  - che attiene al funzionamento ed all'organizzazione dei lavori del Consiglio.
8. Ciascuna Commissione attraverso il Presidente o suo delegato, riferirà al Consiglio comunale nell'ultimo trimestre dell'anno il lavoro nelle materie di competenza svolto a consuntivo.

#### **Art. 18 - Costituzione di commissioni speciali**

1. Il Consiglio Comunale, su richiesta di un quinto dei consiglieri con apposito atto deliberativo può costituire commissioni speciali per esperire indagini conoscitive e inchieste. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati senza considerare il Sindaco.
2. Per la costituzione delle commissioni speciali trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.
3. Con l'atto costitutivo sono disciplinati i limiti e le procedure d'indagine delle commissioni speciali.
4. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti, nonché i soggetti esterni, comunque, coinvolti nelle questioni esaminate.
5. La commissione, insediata dal Presidente del Consiglio, provvede alla nomina, al suo interno ed a maggioranza relativa degli assegnati, del presidente.
6. Il Sindaco o l'assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentate dai consiglieri.

#### **Art. 19 - Nomina e designazione di Consiglieri Comunali e di rappresentanti del Comune**

1. Per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, trova applicazione l'art. 50, comma 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Resta di competenza consiliare la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge ai sensi del disposto dell'art. 42, comma 2, lettera m), del T.U. n. 267/2000.
3. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.
4. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

### **CAPO III DIRITTO DI INFORMAZIONE**

#### **Art. 20 - Diritto di informazione dei Consiglieri Comunali.**

1. In conformità al disposto dell'art. 43, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" i Consiglieri Comunali hanno diritto ad ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.
2. La richiesta non può essere indeterminata, ma deve consentire una sia pur minima identificazione dei documenti che si intendono consultare, non essendo dovuta opera di ricerca e di elaborazione.
3. La richiesta di accesso può riguardare solo atti adottati fino a quel momento e non atti futuri.
4. Il consigliere non è tenuto a dimostrare l'esistenza di un interesse giuridicamente rilevante, ma è sufficiente che dichiari l'effettiva utilità delle notizie e delle informazioni richieste per l'espletamento del mandato.
5. L'esercizio del diritto di cui al comma 1, nel periodo che intercorre dalla convocazione alla riunione del Consiglio, in relazione a notizie e informazioni correlate agli affari iscritti all'ordine del giorno, avviene mediante richiesta scritta al responsabile del procedimento e può essere eccezionalmente differito, purché in termini in ogni caso utili, solo per gravi motivi relativi al funzionamento dell'ufficio.
6. Non è consentito ai consiglieri comunali l'uso delle informazioni e delle copie dei documenti ottenute per fini diversi dall'espletamento del mandato.
7. Il rilascio ai consiglieri di copia degli atti e dei documenti è esente dal pagamento dell'imposta di bollo e di qualsiasi altro diritto.

#### **Art. 21 – Rilascio di copia delle deliberazioni, delle determinazioni e dei provvedimenti**

1. I consiglieri comunali possono ottenere copia digitale di tutte le deliberazioni del consiglio e della giunta, nonché delle determinazioni dei responsabili dei servizi e di ogni altro provvedimento utile ai fini dell'espletamento del mandato elettorale.
2. La richiesta d'accesso è esaminata dal Responsabile competente, che deve concludere il procedimento entro un termine ragionevole e, comunque, non superiore a giorni 30 lavorativi dalla presentazione della richiesta al protocollo.
3. Tale termine può essere prorogato, per esigenze organizzative o di carico di lavoro.
4. Nel caso di richiesta di regolarizzazione/integrazione il termine di conclusione del procedimento inizia a decorrere dalla data dell'avvenuta regolarizzazione/integrazione (farà fede la data del protocollo).
5. Il procedimento di accesso si conclude con:
  - a) l'accoglimento della richiesta;
  - b) il non accoglimento della richiesta;
  - c) il differimento o la limitazione dell'accesso.

## **Art. 22 – Limiti all'esercizio del diritto dei consiglieri.**

1. Il diritto dei consiglieri è esercitato con i limiti ed i vincoli previsti dalle leggi e regolamenti vigenti, specialmente per quanto attiene all'obbligo del segreto d'ufficio.
2. Il diritto d'accesso del Consigliere Comunale:
  - a) non può trasmodare in pretesa d'indagine generalizzata, alla mera ricerca di eventuali irregolarità nelle attività degli uffici, non essendo il Consigliere Comunale un organo di polizia giudiziaria;
  - b) non può invadere le funzioni, le competenze o le prerogative dei responsabili di servizio, violando il principio della separazione tra politica e gestione, nonché il correlativo dovere, in capo agli amministratori, di "non-ingerenza" nell'attività dei responsabili di servizio;
  - c) non può degenerare in abuso del diritto d'informazione, per piegare le sue alte finalità a scopi meramente emulativi, nocendo alla corretta funzionalità dell'Ente con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza.

**CAPO IV**  
**DIRITTO DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI**

**Art. 23 - Diritto d'iniziativa**

1. I consiglieri comunali hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di interesse della Comunità locale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
2. Ogni consigliere può fare interrogazioni, svolgere interpellanze e mozioni su argomenti che interessano anche indirettamente la vita e l'attività del Comune e fare raccomandazioni.
3. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti.
4. Ai sensi dell'art. 43, comma 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, ogni consigliere ha altresì diritto di presentare istanze di sindacato ispettivo.

**Art. 24 – Diritto di presentare mozioni**

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto su di un argomento diretto a promuovere od impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'amministrazione comunale sull'argomento stesso, oppure anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del sindaco o della giunta comunale, ovvero un giudizio sull'intero indirizzo dell'amministrazione.
2. Le mozioni sono presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare. Questa ha luogo entro 20 giorni quando è sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune e contiene la domanda di convocazione del Consiglio.
3. Il presentatore svolge la mozione nel tempo massimo di 10 minuti ed ha 3 minuti per la replica.

**Art. 25 - Diritto di presentare interpellanze**

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del sindaco o degli assessori su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.
2. Per le interpellanze trovano applicazione le norme relative alle interrogazioni richiedenti risposta verbale.

**Art. 26 - Diritto di presentare interrogazioni**

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al sindaco o agli assessori.
2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al sindaco o a un assessore per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti sono stati adottati o si intendono adottare in relazione all'oggetto medesimo.

3. Il consigliere che intende rivolgere una interrogazione, la presenta per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.
4. Il sindaco, accertato che l'interrogazione corrisponde, per il suo contenuto, a quanto previsto dal precedente comma 2, dispone:
  - a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 15 giorni dal ricevimento;
  - b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.
5. Se l'interrogazione è ritenuta non proponibile il sindaco, con provvedimento motivato, ne notifica il diniego. È fatta salva la facoltà del proponente di ripetere l'interrogazione sottoscritta da almeno tre consiglieri. In tal caso l'interrogazione è iscritta senza altro indugio all'ordine del giorno della prima seduta consiliare.
6. Se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.
7. Per la trattazione dell'interrogazione in consiglio sono osservati i seguenti ordine e tempi:
  - a) l'interrogante illustra l'interrogazione;
  - b) il sindaco o l'assessore hanno l'obbligo di rispondere;
  - c) l'interrogante ha facoltà di dichiarare se sia stato o no soddisfatto;
  - d) complessivamente, ciascuno dispone di cinque minuti di tempo.

#### **Art. 27 - Mozioni, interpellanze e interrogazioni. Discussione congiunta**

1. Se su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, sono state presentate anche interpellanze e interrogazioni, il Presidente dispone che si svolga un'unica discussione. Gli interpellanti sono iscritti nella discussione congiunta subito dopo i proponenti della mozione e gli interroganti che abbiano partecipato alla discussione.
2. Per le interpellanze trova applicazione la procedura di cui ai precedenti articoli concernente le interrogazioni e le mozioni, con i limiti di tempo adeguati, fissati dal presidente, eventualmente sentiti i capigruppo consiliari.

#### **Art. 28 – Ordini del giorno**

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione scritta di un giudizio o di una valutazione relativi a fatti o questioni di interesse locale o generale, inerenti a problemi politici, economici e sociali di carattere generale o attinenti a provvedimenti iscritti all'ordine del giorno.
2. Il consigliere proponente dà lettura dell'ordine del giorno e lo illustra ai presenti nel tempo limite di cinque minuti.
3. Ogni consigliere può intervenire, una sola volta, al fine di precisare la propria posizione, nel tempo limite di quattro minuti. A conclusione del dibattito si procede alla votazione conclusiva.

## CAPO V CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO - ORDINE DEL GIORNO

### Art. 29 - Convocazione del Consiglio Comunale

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta a mezzo di avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta. Laddove siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione nell'avviso verranno indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Qualora sia previsto che i lavori debbano svolgersi in più giorni, verranno indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, precisando che si tratta di prosecuzione della medesima adunanza.
2. La prima convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Sindaco ai sensi dell'art. 40 T.U.. Le sedute successive sono convocate dal Presidente del Consiglio e in caso di assenza o impedimento dal Vicepresidente del Consiglio e in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere anziano.
3. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiede un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

### Art. 30 - Distinzione delle sedute - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento le sedute consiliari si distinguono in: ordinarie - straordinarie - urgenti - di prima convocazione - di seconda convocazione - pubbliche e segrete.
2. **Sedute ordinarie - sedute straordinarie:** sono ordinarie tutte le sedute nelle quali sono iscritti all'ordine del giorno i seguenti argomenti: il bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione. Sono straordinarie tutte le altre.
3. **Sedute urgenti:** sono sedute urgenti quelle che richiedono la sollecita trattazione di affari che non consentono in modo assoluto l'osservanza dei termini per la convocazione straordinaria.
4. **Sedute di prima e di seconda convocazione:** nelle sedute di prima convocazione il Consiglio non delibera se non intervengono almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati senza computare il Sindaco. Le sedute di seconda convocazione, che fanno sempre seguito a riunione verbalizzata andata deserta per mancanza di numero legale, oppure quando questo sia venuto meno nel corso della seduta provocandone l'interruzione, sono valide con l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri assegnati senza computare il Sindaco. La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli oggetti che sono stati iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente e per i quali non è stato possibile deliberare a causa della mancanza del numero legale. Quando per deliberare la legge richiede particolari *quorum* di presenti o di votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale in prima convocazione. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza.
5. **Sedute pubbliche e segrete:** di norma, le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche. Se, nella discussione di un argomento in seduta pubblica, sono introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per l'ulteriore dibattito e votazione, solo quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali

di persone. Gli argomenti in seduta segreta sono sempre trattati dopo avere esaurito la trattazione di quelli in seduta pubblica. Il Presidente, prima di ordinare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula.

### **Art. 31- Convocazione seconda seduta consiliare**

1. Quando l'avviso inviato per la prima convocazione stabilisca al suo interno anche il giorno e l'ora della 2<sup>a</sup> convocazione, nel caso che essa si renda necessaria, il Presidente è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla 1<sup>a</sup> convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, è stata dichiarata deserta o interrotta in quanto venuto meno il numero legale nel corso della seduta.
2. La seduta di seconda convocazione può essere tenuta anche nella stessa giornata fissata per la seduta di prima convocazione, almeno tre ore dopo.
3. L'avviso di convocazione della seconda seduta Consiliare deve essere consegnato almeno due ore prima dell'orario fissato, fermo restando quanto precisato nel comma 1 del presente articolo.

### **Art 32 - Verifica del numero legale**

1. La seduta si apre con l'appello nominale dei consiglieri fatto dal Segretario generale per accertare la presenza del numero legale.
2. Tale appello può essere effettuato entro un'ora dall'orario indicato sull'avviso di convocazione.
3. Per verificare se il Consiglio sia in numero legale, il Presidente dispone l'appello.
4. Qualora, nel corso della seduta, venga a mancare il numero legale, il Presidente può sospendere la riunione per un tempo non superiore a 30 minuti, trascorso inutilmente il quale dichiara sciolta la seduta.

### **Art 33 - Seduta deserta per mancanza del numero legale e seconda convocazione**

1. Decorso un'ora dall'orario indicato nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiara deserta radunanza, rinviando gli argomenti posti all'ordine del giorno ad una successiva adunanza.
2. Della seduta dichiarata deserta per mancanza del numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate. Le assenze giustificate dopo la verbalizzazione delle sedute non vengono riportate nel verbale, ma allegate al fascicolo digitale. Ai consiglieri intervenuti alla seduta di Consiglio comunale andata deserta non è riconosciuta l'indennità di legge. Dovranno essere rimborsati dall'Ente al datore di lavoro, gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori, dipendenti da privati o da Enti pubblici economici.

### **Art. 34 - Proposte di iscrizione all'ordine del giorno**

1. Le proposte da trattare dal Consiglio possono essere avanzate, in qualsiasi momento, per iscritto anche da un singolo consigliere, ma possono essere non accolte dal Presidente, quando non è ritenuto opportuno o necessario. Il Presidente comunica l'accoglimento o i motivi del diniego, per iscritto, al proponente entro un termine massimo di 15 giorni.

2. Il consigliere proponente può, comunque, nella prima seduta consiliare, dopo l'esame delle proposte all'ordine del giorno, chiedere che il Consiglio si pronunci per l'iscrizione della sua proposta all'ordine del giorno della successiva adunanza, osservati i termini di legge. Il Consiglio, preso atto anche delle motivazioni del diniego da parte del Presidente è chiamato a deliberare sul punto.

### **Art. 35 - Avviso di convocazione - Modalità e termini**

1. L'avviso di convocazione è notificato tramite pec o, in caso di impedimento, a mezzo messo notificatore al domicilio eletto dal Consigliere :

a) per le convocazioni ordinarie, cinque (5) giorni;

b) per le convocazioni straordinarie, tre (3)giorni;

interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione, pertanto non si considera né il giorno iniziale della consegna dell'avviso di convocazione ( *dies a quo* ) né quello finale dell'adunanza ( *dies ad quem* ). I giorni festivi si computano nel termine.

2. Per le convocazioni d'urgenza e per gli argomenti aggiuntivi l'avviso deve essere notificato almeno ventiquattro ore prima dell'ora stabilita per la riunione.

3. Tutti i consiglieri comunali sono tenuti, ai fini della carica, a conferire i dati per l'attivazione di una casella pec istituzionale utilizzabile durante il mandato e ad eleggere domicilio nel territorio di questo Comune. Al detto domicilio, ad ogni effetto di legge, sono all'occorrenza notificati gli atti relativi alla detta carica.

4. Laddove il messo comunale non abbia potuto effettuare la consegna dell'avviso di notificazione poiché presso il domicilio non viene trovato il consigliere o altra persona dallo stesso indicata quale soggetto legittimato a ricevere gli atti, la notificazione potrà essere effettuata ad una persona di famiglia o addetto alla casa purché non minore di 14 anni o palesemente incapace secondo quanto previsto dall'art. 139 c.p.c.

6. Ove nessuna delle persone indicate al comma 5 venga trovata ovvero si rifiuti di ricevere gli atti la notificazione si intende effettuata attraverso deposito degli atti presso la segreteria del Comune ed affissione dell'avviso di deposito presso il luogo di cui al comma 3. In tale ipotesi sarà cura del Consigliere provvedere all'acquisizione dei documenti non potendo, in nessun caso, far valere la mancata conoscenza degli stessi.

7. L'eventuale consegna in ritardo dell'avviso di convocazione si intende sanata con la partecipazione all'adunanza.

8. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, a cura della segreteria comunale è pubblicato all'albo pretorio e negli altri luoghi consueti nonché sul sito informatico istituzionale del Comune ed è inviato:

— alla Prefettura;

— al comando della PM e dei CC;

## **Art. 36 - Ordine del giorno**

1. L'ordine del giorno consiste nell'elenco sommario e sintetico degli oggetti da trattare in ciascuna seduta ordinaria e straordinaria o urgente del Consiglio ed è redatto dal Presidente del Consiglio, di concerto con il Sindaco e gli Uffici comunali.

2. L'ordine del giorno è articolato con la seguente sequenza :

- a. comunicazioni del Presidente, del Sindaco o della Giunta;
- b. interrogazioni e interpellanze;
- c. approvazione dei verbali delle sedute precedenti;
- d. mozioni;
- e. deliberazioni

3. Le comunicazioni, su cui il Consiglio comunale è chiamato a delibera la presa d'atto, possono essere presentate dal Presidente del Consiglio, dal Sindaco o dalla Giunta comunale. Quando motivi d'urgenza o di opportunità lo consiglino, l'ordine degli argomenti da trattare può essere variato, su proposta di qualunque membro del Consiglio dopo votazione conclusa con esito favorevole alla variazione.

4. All'ordine del giorno già diramato possono, anche per iniziativa dei consiglieri, essere aggiunti altri argomenti, entro 24 ore prima della seduta con l'osservanza delle norme e dei termini di cui ai precedenti articoli

## **Art. 37 - Deposito degli atti per la consultazione**

1. Tutte le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, completate dai pareri di cui all'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, qualora necessari, corredate di tutti i documenti essenziali, sono trasmesse telematicamente al consigliere che ne faccia espressa richiesta e depositate nell'ufficio di segreteria, entro i termini prescritti per la notifica degli avvisi di convocazione ai consiglieri.

2. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositate e nei relativi allegati previa richiesta.

3. All'inizio dell'adunanza le proposte e i documenti sono depositati nella sala dell'adunanza, attraverso un pc portatile o, in alternativa, in formato cartaceo.

## **Art. 38 – Emendamenti: presentazione, discussione e votazione**

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno, muniti dei pareri da parte dei soggetti preposti, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione depositata negli uffici del Consiglio comunale. Gli emendamenti sono presentati per iscritto al presidente del Consiglio comunale. Il testo dell'emendamento viene inserito nel fascicolo delle proposte di deliberazione a cui si riferisce. Le proposte di variazione che non comportino istruttoria tecnico-amministrativa possono essere presentate al Presidente nel corso della seduta. Gli emendamenti possono essere ritirati fino al momento in cui la discussione è chiusa. Per le proposte di deliberazione di particolare

complessità gli emendamenti devono essere presentati entro opportuni termini all'uopo determinati dalla conferenza dei capigruppo fatte salvo comunque disposizioni sovraordinate.

3. Ogni emendamento è illustrato dal presentatore al Consiglio comunale e/o dal proponente, di norma, in un tempo non superiore a cinque minuti per ciascun emendamento. Dopo l'eventuale dichiarazione del sindaco o dell'assessore competente, può prendere la parola, per non più di cinque minuti, un consigliere per gruppo. Quando altri consiglieri dello stesso gruppo intendano dissociarsi, possono chiedere che ne venga dato atto a verbale con interventi di durata non superiore a un minuto.

4. Su ciascun emendamento il Presidente fa accertare dal responsabile del servizio o, in assenza, dal segretario comunale se occorra o meno istruttoria tecnico-amministrativa e, nel caso in cui sia necessaria, richiede, ove possibile, l'immediata esplicitazione dei prescritti pareri di cui al comma 1 dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000.

5. Ove sia accertata la non immediata acquisibilità dei pareri tecnico-amministrativi, il presidente rinvia la trattazione della deliberazione all'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando i necessari elementi di valutazione non risultano acquisibili nel corso della riunione, rinvia la prosecuzione della trattazione dell'argomento alla prima seduta successiva.

6. Il testo degli emendamenti presentati e istruiti viene inserito nel fascicolo della proposta di deliberazione cui si riferiscono.

7. Gli emendamenti sono posti in votazione prima della proposta principale nel seguente ordine:

- gli emendamenti soppressivi;
- gli emendamenti modificativi, a cominciare da quelli che più si allontanano dalla proposta.

8. Il Presidente mette quindi in votazione gli emendamenti e da ultimo la proposta di deliberazione con gli emendamenti eventualmente accolti.

#### **Art. 39 - RegISTRAZIONI AUDIOVISIVE.**

1. È facoltà del Presidente del Consiglio disporre o autorizzare la ripresa dei lavori con qualsiasi mezzo.

2. Il Presidente ha comunque l'obbligo di informare i partecipanti alla seduta della ripresa dei lavori e della successiva diffusione.

3. Se la ripresa viene disposta per meglio organizzare e verbalizzare i lavori medesimi, tutto il materiale della registrazione è ordinato, archiviato e conservato agli atti.

4. I Consiglieri comunali hanno diritto di accedere alle registrazioni di cui ai commi precedenti.

5. Il Presidente del Consiglio quando, nel corso del dibattito, emergono informazioni personali riservate, dispone la sospensione delle riprese al fine anche di evitare la divulgazione di informazioni delicate, nella tutela della riservatezza dei soggetti partecipanti alla seduta e di quelli presenti tra il pubblico.

## **CAPO VI PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL'ADUNANZA**

### **Art. 40 - Disciplina delle adunanze**

1. I poteri di polizia della sala consiliare spettano al Consiglio stesso e sono esercitati, in suo nome, dal Presidente.
2. Il Presidente ha la facoltà di sospendere o sciogliere, in qualsiasi momento, la seduta, facendo ciò risultare dal processo verbale.
3. Il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare, alla polizia municipale, di allontanare dalla sala la persona o le persone che, comunque, turbano l'ordine. Se non sono individuate le persone responsabili del disordine, il Presidente ha facoltà di ordinare lo sgombrò della sala nella parte riservata al pubblico, sospendendo la seduta. I lavori possono essere ripresi solo riammettendo la presenza del pubblico.
4. Chi è stato espulso dalla sala consiliare non può esservi riammesso per tutta la durata dell'adunanza.
5. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del Presidente e dopo che è stata sospesa o tolta la seduta.
6. Se, per qualsiasi motivo, la presidenza del titolare è incompatibile, ove la legge non disponga altrimenti, per la sola trattazione dell'argomento incompatibile la presidenza è assunta dal Vice Presidente e in caso di sua assenza dal Consigliere anziano.
7. Il Presidente non può disporre, avvalendosi della forza pubblica presente in aula, al fine di riportare l'ordine interno all'organo collegiale, l'allontanamento della minoranza.

### **Art. 41 - Persone ammesse nella sala delle adunanze**

1. Poiché, in via generale, le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, qualsiasi cittadino è ammesso nella sala. Il pubblico assiste alle sedute nella parte ad esso riservata. Per le sedute del Consiglio comunale in videoconferenza la pubblicità della seduta sarà garantita mediante un collegamento dedicato in streaming e/o altra forma equivalente, assicurando la visione ai cittadini senza possibilità d'intervento.
2. Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso, durante la seduta cd. "in presenza", nella parte della sala riservata ai consiglieri. Oltre al segretario, agli impiegati, alla polizia municipale ed agli inservienti addetti al servizio, può, comunque, a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati funzionari o tecnici incaricati, per l'illustrazione, a richiesta del presidente, delle materie in trattazione.
3. Alla stampa, ove richiesto e possibile, può essere riservato un posto speciale nello spazio per il pubblico, oppure in quello destinato ai consiglieri, ma separato da questi.
4. Ai rappresentanti della stampa è vietato, durante lo svolgimento della seduta consiliare, qualsiasi contatto con i consiglieri.
5. Chiunque accede alla sala durante le riunioni consiliari deve mantenere un contegno corretto, non può portare armi di sorta e, per tutta la durata della seduta, deve restare a capo scoperto, in silenzio, con divieto assoluto di fumare, ed astenersi da qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione.

## **Art. 42 - Segreteria dell'adunanza**

1. Il segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.

2. Il segretario può farsi assistere anche da funzionari tecnici ed amministrativi del Comune.

3. Il segretario sovrintende alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redige quello delle sedute segrete, ne dà lettura all'assemblea, esegue l'appello nominale, coadiuva il presidente per il regolare andamento dei lavori del Consiglio Comunale.

4. Nel caso in cui il segretario comunale deve allontanarsi dalla sala per una delle cause di incompatibilità espressamente previste dalla legge in relazione all'argomento trattato, le funzioni di segretario, per il solo detto argomento, sono svolte da un consigliere comunale designato dal Presidente.

## **Art. 43 - Scrutatori - Nomina - Funzioni.**

1. Dichiarata aperta la seduta il Presidente designa due (2) consiglieri alle funzioni di scrutatori - ricognitori di voti con il compito di assisterlo nelle votazioni tanto pubbliche quanto segrete e nell'accertamento e proclamazione dei relativi risultati.

2. La minoranza, se presente, deve essere rappresentata.

3. Gli scrutatori si pronunciano sulla validità della votazione, salvo l'ulteriore decisione del Consiglio comunale.

4. Le schede delle votazioni segrete sono immediatamente distrutte.

## **CAPO VII DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO**

### **Art. 44 - Dei posti e degli interventi**

1. I consiglieri prendono posto con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene fatta dal Presidente, sentita la conferenza dei capigruppo. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, salvo diversa disposizione del Presidente, rivolti al presidente e ai consiglieri.

2. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al presidente all'inizio del dibattito od al termine degli altri interventi.

### **Art. 45 - Ordine dei lavori - Sedute deserte.**

1. I lavori del consiglio iniziano appena raggiunto il numero legale.

2. Se, trascorsa un'ora non è raggiunto il numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta.

3. I consiglieri presenti all'appello prima di uscire dall'aula hanno l'obbligo di darne avviso al segretario dell'assemblea il quale, se viene a mancare il numero legale, ne informa il Presidente per le conseguenti determinazioni.

4. Iniziata validamente la seduta, venendo a mancare il numero legale, il Presidente può sospendere i lavori fino a 30 minuti, e successivamente, in mancanza del numero legale rinviare la seduta.

### **Art. 46 - Inizio dei lavori**

1. Concluse le formalità preliminari, dichiarata aperta la seduta, prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente illustra le eventuali comunicazioni su fatti e attività di particolare attualità e interesse anche se non iscritti all'ordine del giorno. Sulle comunicazioni hanno facoltà di intervenire un consigliere per ciascun gruppo. Sia le comunicazioni del Presidente che gli interventi dei consiglieri sono contenuti, di norma, singolarmente, in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.

2. Nessun argomento può essere sottoposto a discussione e a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza.

3. Ogni consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per celebrazione di eventi e per commemorazioni di grave importanza.

### **Art. 47 – Verifica del numero legale**

1. In caso di richiesta di verifica del numero legale, il Presidente può attendere 10 minuti prima di procedere all'appello nominale.

2. Il Presidente, se constata la mancanza del numero legale per la validità della seduta, dichiara sciolta la seduta stessa e ne fa dare atto a verbale, con l'indicazione dei presenti e degli assenti.

3. La seduta successiva è di seconda convocazione per tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e non trattati nella seduta in cui è mancato il numero legale.

## **Art. 48 - Comportamento dei consiglieri**

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi, con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.

2. Se un consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il presidente lo richiama.

3. Dopo un secondo richiamo, nella medesima seduta, senza che questo tiene conto delle osservazioni rivoltegli, il presidente gli interdice la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con voto palese.

## **Art. 49 - Esercizio del mandato elettivo - Decadenza**

1. I Consiglieri Comunali sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del consiglio.

2. È causa di decadenza dalla carica di consigliere comunale l'assenza, senza giustificato motivo, dalle sedute del Consiglio, per tre convocazioni consecutive

3. Le giustificazioni di assenze sono date per iscritto entro 5 giorni dalla seduta. Le assenze possono essere giustificate dal capogruppo con apposita dichiarazione da trascrivere a verbale.

4. Si intendono giustificate a titolo esemplificativo le assenze dei consiglieri per causa di malattia, seri motivi di famiglia, o altri gravi motivi.

5. La mancata partecipazione a cinque sedute consecutive ovvero a otto sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue giustificazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

6. Trascorso tale termine, se non pervengono giustificazioni o eccezioni ovvero le giustificazioni o eccezioni prodotte non sono ritenute idonee a far venir meno la procedura di decadenza, il presidente del consiglio iscrive all'ordine del giorno la proposta di dichiarare la decadenza del consigliere interessato e di procedere all'eventuale surroga.

7. Per la dichiarazione di decadenza è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. In tale ipotesi si procede immediatamente alla surroga. Copia della deliberazione è notificata all'interessato entro 10 giorni.

## **Art. 50 - Fatto personale**

1. È fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni o dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse.

2. La parola per fatto personale può essere chiesta in qualunque momento della discussione, la quale, pertanto, viene temporaneamente sospesa dal presidente.

3. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale ne indica il motivo, ed il presidente decide se il fatto sussiste o meno.

4. Se la decisione del presidente non è accettata dal richiedente, questi può appellarsi al consiglio, il quale si pronuncia in merito, senza discussione, per alzata di mano.

5. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del consiglio o, comunque, discuterli.

#### **Art. 51 - Pregiudiziali e sospensive**

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre ad un proponente un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il consiglio decide con votazione palese.

4. Se la proposta di sospensione è approvata, il consiglio è chiamato anche a pronunciarsi sulla sua durata.

#### **Art. 52 - Partecipazione dell'assessore non consigliere**

1. L'eventuale assessore non consigliere di cui all'art. 47 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relatore con diritto d'intervento, ma senza diritto di voto. A tal fine gli è notificato l'avviso di convocazione.

2. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta.

#### **Art. 53 - Adunanze consiliari aperte**

1. Quando rilevanti motivi di interesse generale lo richiedono, il presidente, sentita la conferenza dei capigruppo, se costituita, indice adunanze consiliari aperte.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri Comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate al tema da trattare. In tali adunanze è trattato il solo argomento all'ordine del giorno.

3. In tali particolari adunanze il presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale non sono adottate deliberazioni.

#### **Art. 54 - Chiusura della discussione**

1. Dopo la relativa trattazione, quando sull'argomento nessun altro consigliere chiede di parlare, il presidente dichiara chiusa la discussione.

2. Resta salvo, se richiesto da qualsiasi consigliere, il successivo passaggio alla discussione particolareggiata della proposta, quando si tratta di proposta composta di diversi articoli o parti, e quando la proposta stessa non viene integralmente esclusa, rinviata o respinta.

3. Qualora la chiusura della discussione viene proposta da almeno tre consiglieri, il presidente la pone in votazione per alzata di mano. Se c'è opposizione, accorda prima la parola ad un oratore contro ed uno a favore, per non oltre 10 minuti ciascuno.

4. Dichiarata chiusa la discussione, non è concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto. Per tali dichiarazioni non può essere concesso un tempo superiore a cinque minuti.

5. La discussione si conclude con la votazione.

#### **Art. 55 - Chiusura della seduta - Mancato esaurimento dell'ordine del giorno.**

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il presidente dichiara sciolta la seduta.

2. Se non viene ultimata, per qualsiasi ragione, la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, il presidente sospende la seduta.

3. La determinazione del giorno e dell'ora in cui ha luogo la successiva adunanza, salvo che il consiglio stesso lo stabilisca immediatamente, è presa dal presidente, sentiti i capigruppo.

4. L'avviso di convocazione per la prosecuzione dei lavori contiene l'ordine del giorno degli argomenti ancora da trattare ed è notificato a tutti i consiglieri assenti al momento della sospensione almeno otto ore prima di quella fissata per la riunione che è sempre di prima o seconda convocazione.

## **CAPO XVIII DELLE VOTAZIONI**

### **Art. 56 - Sistemi di votazione**

1. L'espressione del voto è normalmente palese: i consiglieri votano ad alta voce per appello nominale, o per alzata e seduta, o per alzata di mano.

2. Le deliberazioni concernenti persone sono prese a scrutinio segreto. Questa forma di votazione è osservata, solo quando la legge, lo statuto o il regolamento, espressamente lo prescrivono.

3. La votazione per appello nominale è obbligatoria tutte le volte che lo richiedono almeno tre consiglieri. Per questa votazione il presidente indica il significato del "sì" e del "no", il segretario fa l'appello, gli scrutatori controllano i voti ed il presidente proclama l'esito. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

4. Il voto per alzata e seduta o per alzata di mano è soggetto a controprova. Il presidente e gli scrutatori decidono del risultato della prova e della controprova, che possono ripetersi; se la votazione è ancora dubbia, si procede per appello nominale.

5. La votazione a scrutinio segreto è fatta a mezzo di schede o con palle bianche e nere. Il presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede al loro spoglio accertando che risultino corrispondenti allo stesso numero di votanti, e ne riconosce e proclama l'esito. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal presidente, da uno scrutatore e dal segretario e sono conservate nell'archivio comunale.

6. Quando si procede a votazione a mezzo di palle bianche e nere, la palla bianca indica voto favorevole alla proposta, la palla nera voto contrario.

7. Per la nomina dei rappresentanti del consiglio si applica il precedente articolo 12.

### **Art. 57 - Ordine della discussione e della votazione**

1. La discussione di ciascun argomento, dopo la illustrazione fatta dal relatore, procede secondo l'ordine seguente:

- discussione generale;
- discussione particolareggiata sugli articoli, capi o voce dell'oggetto.

2. L'ordine delle votazioni è stabilito come segue:

a) la questione pregiudiziale, cioè l'esclusione dalla discussione e dal voto sull'argomento in trattazione;

b) la questione sospensiva, cioè il rinvio della discussione e del voto dell'argomento in trattazione;

c) l'ordine del giorno puro e semplice, ossia quello che esclude che si prenda in considerazione altra proposta diversa da quella ammessa in discussione;

d) gli ordini del giorno intesi a precisare l'atteggiamento del consiglio riguardo al merito del provvedimento, dando la precedenza a quelli che più si allontanano dal testo del provvedimento medesimo;

e) gli emendamenti intesi a modificare il provvedimento o parte di esso, mediante soppressioni, sostituzioni od aggiunte;

f) le singole parti del provvedimento, ove questo sia stato suddiviso o si componga di varie parti o articoli, ovvero quando la votazione per parti separate venga richiesta da almeno tre consiglieri;

g) il provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti, rispettivamente, dagli emendamenti e dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza.

3. Se sui provvedimenti, dopo che sono stati annunciati dal presidente per la discussione, nessuno prende la parola, si procede alla votazione, senza altre formalità oltre quelle di legge.

### **Art. 58 - Annullamento e rinnovazione della votazione**

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il presidente, valutate le circostanze, procede all'annullamento della votazione e ne dispone l'immediata ripetizione, ammettendovi soltanto i consiglieri che hanno partecipato alla votazione precedente.

2. L'irregolarità può essere accertata dal presidente ovvero essere denunciata da un consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione. In ogni caso la decisione spetta al presidente e non è consentita la riapertura della discussione.

### **Art. 59 - Interventi nel corso della votazione**

1. Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni della legge e del regolamento, relative all'esecuzione della votazione in corso, o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

### **Art. 60 - Mozioni d'ordine**

1. È mozione d'ordine il richiamo verbale al Presidente all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni ed anche il rilievo sul modo o l'ordine col quale è stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta, avanzato da uno o più consiglieri.

2. Sull'ammissione, o meno, di ogni mozione d'ordine, si pronuncia il presidente. Se la sua decisione non viene accettata dal proponente, questi può appellarsi al consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione.

3. Sulla mozione d'ordine, dopo il proponente, possono parlare soltanto un oratore contro ed uno a favore e per non più di cinque minuti ciascuno.

4. Il presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo consiliare.

### **Art. 61 - Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità**

1. Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che sono estranei all'oggetto della discussione o formulati con frasi o termini sconvenienti.

2. Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal consiglio sull'argomento nel corso della seduta.

3. Il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno o dell'emendamento proposto, può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il proponente insiste, il presidente consulta il consiglio che decide, senza discussione, per alzata di mano.

4. Sono altresì inammissibili e improcedibili le deliberazioni che non sono coerenti con le previsioni della relazione previsionale e programmatica, nei casi previsti dal regolamento di contabilità, ai sensi di quanto disposto dall'art. 170, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

#### **Art. 62 - Dichiarazioni di voto**

1. Chiusa la discussione, può prendere la parola per dichiarazione di voto un solo consigliere per gruppo.

2. Può prendere altresì la parola per dichiarazione di voto il consigliere che intenda esprimere un voto difforme da quello del gruppo di appartenenza.

3. Ciascun consigliere ha anche diritto di far inserire nel verbale dichiarazioni proprie o di altri membri del consiglio, nonché le proposte fatte al fine di evitare un atto da cui teme possa derivare un danno al Comune, motivando.

4. Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non può superare per ciascun consigliere i cinque minuti.

5. Nessuno può prendere la parola nel corso della votazione fino alla proclamazione del risultato.

#### **Art. 63 – Votazione per parti**

1. Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più soggetti o oggetti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico o un proprio valore dispositivo, il Presidente, se richiesto, può ammetterne la votazione per parti separate.

2. Su ogni proposta di deliberazione, emendamento o ordine del giorno, il Consiglio deve esprimersi con votazione complessiva finale con esclusione delle parti non approvate.

#### **Art. 64 - Computo della maggioranza**

1. Terminata la votazione e riconosciuto e proclamato l'esito, si intende adottato il provvedimento che ha ottenuto un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti, salvi i casi nei quali la legge prescriva un quorum particolare di maggioranza. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza è costituita da quel numero che, raddoppiato, dà il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.

2. Se non si raggiunge la maggioranza richiesta, la deliberazione non è valida. Non si procede in alcun caso a ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.

3. Se si procede con votazione palese non si computano tra i votanti coloro che si astengono obbligatoriamente o volontariamente. I consiglieri che dichiarano formalmente di astenersi dal votare senza esservi obbligati si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

4. Se si procede con scrutinio segreto si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e le non leggibili, intendendosi tali schede nulle.

5. Se un provvedimento ottiene un ugual numero di voti favorevoli e di voti contrari, non è né adottato né respinto; esso è solo inefficace, e può essere iscritto all'ordine del giorno della successiva adunanza del Consiglio.

## **CAPO IX DEI VERBALI DELLE SEDUTE**

### **Art. 65 - Verbale delle sedute - Contenuto e firma**

1. Il processo verbale contiene, oltre all'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del Consiglio e dell'adunanza, i punti principali delle discussioni, delle quali sono riportate in succinto le considerazioni e le conclusioni di ciascun oratore, l'indicazione delle proposte e l'annotazione del numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

2. I verbali indicano anche l'ora d'inizio della seduta, i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con la specificazione di quelli che si sono astenuti, e il nominativo degli scrutatori.

3. Nei verbali si fa infine constare se le deliberazioni sono assunte in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione.

4. Non sono inserite nel verbale le dichiarazioni:

a) ingiuriose;

b) contrarie alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume;

c) di protesta contro i provvedimenti adottati.

5. Ogni consigliere ha diritto di far inserire nel verbale il testo preciso di dichiarazioni proprie o di altri consiglieri: in tal caso l'interessato, su espressa richiesta, detta lentamente al segretario il testo della propria dichiarazione o lo presenta per iscritto. L'intervento non può superare i cinque minuti.

6. Ogni consigliere può richiedere che nel verbale si facciano constare le motivazioni in forma sintetica del suo voto.

7. I verbali sono sottoscritti dal presidente della seduta e dal segretario.

### **Art. 66 – RegISTRAZIONI su supporto magnetico.**

1. Le sedute del Consiglio comunale possono essere registrate su supporto magnetico. In tale caso, nel processo verbale non vengono riportati i punti principali delle discussioni, come previsto dal comma 1 del precedente art. 57, ma si fa rinvio alla registrazione.

2. Le registrazioni vengono successivamente trascritte su supporto cartaceo, avvalendosi anche di ditte specializzate. Le trascrizioni su supporto cartaceo vengono tempestivamente, e comunque prima della approvazione dei verbali nella seduta successiva, allegare ai verbali di deliberazione. La mancata allegazione delle registrazioni trascritte, non sospende comunque la esecutività della deliberazione.

3. Le cassette contenenti i supporti magnetici delle registrazioni vengono custodite, a cura del segretario comunale, in apposito ed idoneo contenitore e salvaguardate da ogni possibile manomissione.

4. I supporti magnetici, successivamente alla allegazione delle trascrizioni su supporto cartaceo ai verbali delle deliberazioni e alla approvazione degli stessi nella successiva seduta, possono essere destinati o diversamente utilizzati, salvo diversa disposizione del presidente.

#### **Art. 67 - Approvazione del verbale della precedente seduta.**

1. Il presidente può prevedere che sia inserito nell'ordine del giorno l'approvazione dei verbali della seduta precedente, in questo caso, durante la seduta consiliare, fa dare lettura del processo verbale della seduta precedente ed invita i consiglieri a comunicare le eventuali osservazioni.

2. Il Consiglio, ai fini di un più spedito svolgimento dei lavori, può dare per letto il verbale depositato a disposizione dei consiglieri, insieme agli atti della seduta, affinché questi abbiano potuto prenderne visione e fare per iscritto le loro osservazioni.

3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intende proporre rettifiche, o chiarire il pensiero espresso nella seduta precedente.

4. Quando sul verbale non siano fatte osservazioni, esso s'intende approvato senza votazione: se invece sono proposte rettifiche, queste, se il presidente lo ritiene necessario, sono ammesse ai voti e, se approvate, sono annotate sul verbale della seduta in corso.

5. Occorrendo la votazione, questa ha luogo per alzata di mano.

6. L'approvazione del verbale ha luogo in seduta pubblica anche per la parte riguardante gli argomenti trattati in seduta segreta.

7. Se, per qualsiasi motivo, non tutti i verbali della precedente seduta sono stati depositati come al precedente comma 2, ne è fatto cenno nel verbale indicandone il numero e l'oggetto. L'approvazione è fatta, con la stessa procedura, con apposito distinto verbale, nella seduta successiva.

#### **Art. 68 - Comunicazione delle decisioni del consiglio.**

1. Il segretario comunale comunica le decisioni adottate dal Consiglio Comunale ai responsabili degli uffici contestualmente alla pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio, restituendo, agli stessi uffici, i relativi fascicoli con le annotazioni del caso.

2. Lo stesso segretario comunale trasmette, entro un congruo termine, agli uffici competenti, per i conseguenti adempimenti, copia delle deliberazioni, munite della dichiarazione di esecutività.

## **CAPO X DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 69 – Assicurazione e patrocinio legale dei consiglieri**

1. Ai consiglieri sono estese le coperture assicurative contro i rischi derivanti dall'espletamento del mandato, specie in ordine agli infortuni ed alla responsabilità civile verso terzi e all'assistenza legale sin dall'avvio del procedimento. Ai sensi dell'art. 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la copertura assicurativa non può comunque essere estesa ai rischi riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile.

2. Ove si verifichi l'apertura di un procedimento giurisdizionale civile, penale o contabile nei confronti di uno o più consiglieri, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del mandato, il Comune, a meno di decisione contraria degli interessati, assume a proprio carico ed a condizione che non sussista conflitto di interessi ogni onere di difesa in ogni grado del giudizio, laddove vi sia proscioglimento, salva la restituzione della somma anticipata in caso di condanna con sentenza definitiva per fatti commessi con dolo o colpa grave.

3. È salvaguardata la libertà di scelta del professionista cui affidarsi per la difesa da parte del consigliere.

### **Art. 70 - Interpretazione del regolamento**

1. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, sono presentate, per iscritto, al presidente.

2. Il presidente incarica immediatamente il segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla conferenza dei capigruppo.

3. Se nella conferenza dei capigruppo l'interpretazione prevalente non ottiene il consenso della maggioranza dei consiglieri dai capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

4. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i capigruppo presenti in aula ed il segretario comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulta immediatamente possibile, il presidente, ripresi i lavori del consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.

5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

### **Art. 71 – Tutela dei dati personali.**

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, in applicazione del Regolamento (Ue) 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

### **Art. 72 - Norme abrogate.**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

#### **Art. 73 – Pubblicità del regolamento.**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale, è inviata:

- a tutti i consiglieri comunali e agli eventuali assessori esterni in carica;
- ai segretari delle commissioni consiliari;
- a tutti i responsabili dei servizi comunali;
- all'organo di revisione;
- a tutte le aziende e istituzioni dipendenti.

3. L'invio di cui al precedente comma è ripetuto ad ogni rinnovo dei consigli e delle commissioni.

4. Il regolamento in oggetto è pubblicato sul sito web dell'Amministrazione nella sezione "*Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali*".

#### **Art. 74 - Casi non previsti dal presente regolamento.**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:

- a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
- b) lo statuto comunale;
- c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
- d) gli usi e consuetudini locali.

#### **Art. 75 - Rinvio dinamico.**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

#### **Art. 76 - Entrata in vigore.**

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.